

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue, la parola "società" designa la SAI - Società Assicuratrice Industriale, e quella "Assicurato" la Ditta (o Persona, Ente, Società, Impresa) con la quale è stato stipulato il contratto

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione - Delimitazioni delle garanzie - Esclusioni)

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oggetto - La Società si obbliga a tenere inelene l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per leioni personali che per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

Delimitazioni - Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli sia dell'Assicurato, sia dei responsabili diretti dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con essi convivente;

- le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

- le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano danni in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto della attività cui si riferiscono le garanzie;

- se l'Assicurato non sia una persona fisica gli Amministratori, i legali rappresentanti ed i Soci a responsabilità illimitata.

Esclusioni - Le garanzie non comprendono i danni:

a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate: alle cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater e quinquies e 1786 del Codice Civile;

b) alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, ed alle cose trovantis nei locali ove si eseguono i lavori;

c) cagionati a cose da franamento, assestamento e vibrazione di terreno in conseguenza di lavori di scavo. fognatura e simili;

d) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le operazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabile si tiene conto, agli effetti della presente esclusione, anziché del compimento dell'intera opera. del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile

e) cagionati da grues, binari di raccordo, teleferiche, fili a sbalzo, funivie e simili;

f) cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

g) cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico, ed alle cose trovantis sugli stessi;

h) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo;

i) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto

j) cagionati dalla detenzione o dall'impiego di mine e di esplosivi in genere; m) cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi;

k) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore (macchine operatrici, mezzi di trasporto e locomozione, ecc.) da aeromobili, da natanti e da veicoli a trazione animale;

l) derivanti dalla proprietà o dall'usufrutto di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

m) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

n) cagionati dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

o) cagionati da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento. infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere. giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Oggetto - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatod di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ad addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per leioni

personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanentenon Inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo

23 febbraio 2000 n. 38. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione deenucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,

Art. 2 - (Estensione territoriale)

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3 - (Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione)

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione di premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato. In caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno, dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi scaduti - o di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è integralmente dovuto anch' se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - (Regolazione del premio)

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor, durata, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi l'indicazione:

delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dell'Assicurato (agli effetti della regolazione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile verso terzi);

- delle mercedi corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e precisamente di tutti gli importi che l'Assicurato è tenuto a registrare, con l'osservanza delle norme di legge, nel libro paga prescritto dall'art. 20 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti).

- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizze.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione, Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo, assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire libri paga e matricola.

Art. 5 - (Variazioni nella persona dell'Assicurato)

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nel caso di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue, la parola "società" designa la SAI - Società Assicuratrice Industriale, e quella "Assicurato" la Ditta (o Persona, Ente, Società, Impresa) con la quale è stato stipulato il contratto

verificarsi. alla Società, la quale. nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 6 - (Assicurazioni complementari)

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 7 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato)

A) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi l'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro; adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità

B) Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia, deve essere fatta entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti. trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per la responsabilità civile,

Art. 6 - (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza' per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri)

L'Assicurato è responsabile verso la pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Ove risulti che egli abbia agito in connivenza con terzi danneggiati o "ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 10 - (Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro - Anticipata risoluzione del contratto)

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 30° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi mediante lettera raccomandata, rimborsando la quota del premio netto (eventualmente calcolato in base a quanto stabilito dall'art. 4) relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - (Proroga del contratto)

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata pervenuta all'altra almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni: e così successivamente.

Art. 12 - (Competenza territoriale - Rinuncia all'esecuzione provvisoria)

Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le parti rinunciano espressamente ad avvalersi del disposto degli articoli 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. 13 - (Forma delle comunicazioni)

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata da inviarsi alla Sede della Società o all'Agenzia che gestisce la polizza.

Art 14 - (Tasse - Imposte - Contributi)

Le spese di bollo, tasse, Imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzie operanti in quanto siano richiamate nell'ultima pagina della polizza e sia pagato il relativo sovrappremio)
A parziale deroga dell'art. 1 - lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione. le garanzie vengono estese, ai danni a cose di terzi non in costruzione o manutenzione da parte dell'Assicurato in conseguenza di franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature.

A) garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.033 per ogni danno a fabbricati e relative pertinenze e di € 259 per ogni danno ad altre cose.

B) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione. sono compresi i danni ai locali nei quali si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano all'interno degli stessi con franchigia di € 259 per ogni sinistro.

C) A deroga dell'art. 1 - lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione. le garanzie vengono estese ai danni cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico ed alle cose che si trovano sugli stessi, con franchigia assoluta di € 259 per ogni sinistro.

D) A deroga dell'art. 1 - lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese, per i lavori di scavo, ai danni cagionati a condutture sotterranee in genere. con franchigia assoluta di € 259 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a mancato uso ed a sospensione di servizio.

E) A deroga dell'art. 1 - lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie comprendono il rischio connesso alla detenzione o all'impiego di mine e di esplosivi in genere. Sono tuttavia esclusi i danni a cose fisse di terzi che si trovino entro un raggio di 200 metri dai confini del cantiere.

F) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni corporali cagionati da specialità e prodotti alimentari smerciati o somministrati, purché la consegna o la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

G) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o alla circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24 dicembre 1996 di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale. Ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non sia munito di regolare patente.

H) A deroga dell'art. 1 - lettera o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie sono operative per la responsabilità civile del proprietario e/o usufruttuario dei fabbricati indicati nella presente polizza - compresi eventuali ascensori e/o montacarichi nonché per la responsabilità civile derivante allo stesso:

1) per i danni cagionati da fatto delle persone addette ai lavori - eseguiti in economia di sorveglianza, pulizia, riscaldamento e ordinaria manutenzione dei fabbricati, con esclusione comunque dei danni derivanti da ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria.

2) per i danni cagionati da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, purché conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture, con la sola esclusione dei danni cagionati unicamente da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali.

3) per i danni subiti dalle persone trasportate su ascensori e montacarichi. L'assicurazione stipulata da un condominio per l'intera proprietà si estende:

- alla responsabilità del condominio come tale verso i singoli condomini ed ai loro familiari e dipendenti;

- alla responsabilità dei singoli condomini verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

L'assicurazione stipulata da un singolo condomino per la sua parte di proprietà si estende, oltre ai danni dei quali il condomino debba rispondere in proprio, alla quota proporzionale, a carico del condomino stesso, dei danni cagionati alla proprietà comune, escluso ogni maggior onere derivante dalla solidarietà con gli altri condomini.

L'assicurazione stipulata per i fabbricati ad uso rurale si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni agli affittuari, eventuali coloni e mezzadri ed ai loro familiari,

Se al momento del sinistro il valore commerciale dei fabbricati assicurati risulta superiore di oltre il 20% al valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società - nel limite del massimale - è ridotta in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro. A parziale deroga dell'art. 1 - lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà ed all'uso di grues, binari di raccordo, teleferiche, fili a sbalzo, funivie e simili.